



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI IFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/2013

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 4 - DEFINIZIONI

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART. 7 - ESCLUSIONI

ART. 8 - COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

ART. 9 - COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 10 - NORME GENERALI PER L'UTENZA

CAPITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11 - RIDUZIONE – RIUTILIZZO - RECUPERO E SMALTIMENTO

ART. 12 - TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

ART. 13 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

ART. 14 - CONFERIMENTI

CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 15 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

ART. 16 - AMBITO DISCIPLINATO

ART. 17 - I CONTENITORI

ART. 18 - OPERAZIONI DI RACCOLTA

ART. 19 - TRASPORTO

ART. 20 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

ART. 21 - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA DELLE LATTINE E DEI METALLI

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

ART. 30 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

ART. 31 - RIFIUTI INGOMBRANTI

ART. 32 - RIFIUTI INERTI

ART. 33 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

ART. 34 - ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

ART. 35 - PESATA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 35 BIS - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

CAPITOLO 4 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 36 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

ART. 37 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

CAPITOLO 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

- ART. 38 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI
- ART. 39 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI
- ART. 40 - SPAZZAMENTO STRADALE
- ART. 41 - DISERBO STRADALE
- ART. 42 - CESTINI STRADALI
- ART. 43 - RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO
- ART. 44 - PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI
- ART. 45 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI
- ART. 46 - DEIEZIONI CANINE
- ART. 47 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI
- ART. 48 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA

CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI

- ART. 49 - DIVIETI
- ART. 50 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 51 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 52 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
- ART. 53 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 54 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI
- ART. 55 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE

CAPITOLO 7- NORME FINALI

- ART. 56 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 57 - CONTROLLI
- ART. 58 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
- ART. 59 - SANZIONI
- ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO A: REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

- ART. 1 - CRITERI GENERALI
- ART. 2 - CRITERI QUALITATIVI
- ART. 3 - CRITERI QUANTITATIVI
- ART. 4 - COMMISSIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 5 - SANZIONI
- ART. 6 - SGRAVI

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art.198, comma 2, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. **e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267**, ed è coerente con le altre norme vigenti in materia. *(Comma così modificato a seguito di emendamento)*.
3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali e secondo la pianificazione provinciale e del Piano d'ambito.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e le disposizione per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.
 - f. le disposizione per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - g. le disposizione per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - h. le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
 - i. il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.
 - l. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;**
 - m. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;***(Comma così modificato a seguito di emendamento)*.

ART. 3 - PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo.
2. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio comunale e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
4. La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
 - a) limitare la produzione dei rifiuti;
 - b) definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
 - c) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
 - d) prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;

- e) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- f) evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;

ART. 4 – DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A, Parte IV del D.lgs n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
 - b) **RIFIUTI DOMESTICI** : rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
 - c) **RIFIUTI ASSIMILATI**: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
 - d) **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
 - e) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - f) **RIFIUTO SECCO RICICLABILE**: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
 - g) **RIFIUTI CIMITERIALI**: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (ART. 184, comma 2, lettera f del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
 - h) **FRAZIONE UMIDA**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
 - i) **RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
 - j) **RIFIUTI MERCATALI**: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
 - k) **RIFIUTI INGOMBRANTI**: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso Consorzio, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
 - l) **BENI DUREVOLI**: si intendono i beni di cui all'ART. 227 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
 - m) **IMBALLAGGIO**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - n) **IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - o) **IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - p) **IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro

manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

q) **VETRO**: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.

r) **BARATTOLI O SCATOLAME**: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.

s) **CARTA**: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).

t) **PLASTICA**: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI.

u) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

v) **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

w) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

x) **SMALTIMENTO**: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.lgs n. 152/2006;

y) **RECUPERO**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.lgs n. 152/2006;

z) **CERNITA**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

aa) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

bb) **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;

cc) **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

dd) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

ee) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

ff) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

gg) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

(1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

(2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

(3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

(4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

(5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

hh) **SOTTOPRODOTTO**: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 152/2006, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;

ii) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI (Cdr)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

jj) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI DI QUALITÀ ELEVATA (Cdr-Q)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata;

kk) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ll) **COMPOST DI QUALITÀ**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

mm) **EMISSIONI**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D.lgs n. 152/2006;

nn) **SCARICHI IDRICI**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.lgs n. 152/2006;

oo) **INQUINAMENTO ATMOSFERICO**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D.lgs n. 152/2006;

pp) **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

qq) **CENTRO DI RACCOLTA**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

rr) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti.

ss) **SPAZZATURA STRADALE**: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

tt) **RACCOLTA STRADALE**: la raccolta attuata con l'utilizzo di cassonetti, campane, contenitori vari posizionati sulla strada. I passaggi e le frequenze di raccolta vengono strutturati e programmati sulla base delle particolari caratteristiche urbanistiche del territorio e possono essere potenziati su base stagionale.

uu) **RACCOLTA “DOMICILIARE” (op. “PORTA A PORTA”)**: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.

vv) **RACCOLTA SU CHIAMATA**: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore.

ww) **ecotappa**: luoghi pertinenziali di utenze private convenzionate con il gestore, attrezzati con appositi e adeguati contenitori per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti che non sono conferibili al normale sistema di raccolta; si definisce ecotappa anche un mezzo mobile opportunamente allestito dal gestore, per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti che non sono conferibili al normale sistema di raccolta.

xx) **Piano finanziario**: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

yy) **Contratto di Servizio**: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore;

zz) **Carta dei Servizi di igiene urbana**: l'atto che a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;

aaa) **Ambito Territoriale Ottimale**: area territoriale determinata dal legislatore Regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;

bbb) **Autorità d'Ambito**: ente costituito dai comuni compresi nel territorio sotteso dall'A.T.O.;

ccc) **Piano d'Ambito**: il Piano dell'Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

ddd) **Gestore**: il soggetto affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana;

eee) **RAEE provenienti dai nuclei domestici**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

fff) **RAEE professionali**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera v);

ggg) **Area pubblica e di uso pubblico**: si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempio le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.

hhh) **Area privata di uso pubblico**: È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario.

(Comma così modificato a seguito di emendamento).

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art.184 comma 2 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., come di seguito precisato:

a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (di cui all'art.184, comma 2 lettera a, del D.lgs n. 152/2006);

b) rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g) del D.lgs n. 152/2006, per quantità e qualità;

c) i rifiuti derivanti dalle operazioni di spezzamento stradale;

d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;

f) rifiuti cimiteriali (di cui art.184, comma 2, del D.lgs n. 152/2006)

3. Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:

a) rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle

attività di scavo;

c) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i del D.lgs n. 152/2006.;

d) rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) rifiuti derivanti da attività di servizio;

g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;

i) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

k) combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D della Parte IV del Dlgs n. 152/2006.

5. Sono da intendersi come rifiuti speciali pericolosi quelli, generati dalle attività produttive, contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. Per i criteri di assimilabilità attenersi all'allegato A del presente regolamento.

ART. 7 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a. i rifiuti radioattivi;

b. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c. le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d. le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;

e. i materiali esplosivi in disuso f. le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro g. le attività di recupero di cui all'allegato C della Parte quarta del D.lgs n. 152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

ART. 8 - COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività:

a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;

b. la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;

c. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;

d. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

e. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla Parte IV Titolo II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- f. la gestione delle materie recuperate e l'ottimizzazione del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-seconde;
 - g. la definizione di una relazione annuale scritta sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - h. la definizione delle modalità di conferimento sia per la raccolta "stradale" che per il porta a porta, delle frazioni da raccogliere, da parte degli utenti;
 - i. l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta.
2. La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
3. Il gestore del servizio può svolgere le seguenti attività:
- a. lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 49 del presente regolamento;
 - b. la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione ed alla Provincia ed altri enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.

ART. 9 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Al Comune compete quanto previsto dall'art. 198 del D. Lgs 03/04/2006, n. 152 e dalla Legge 42/2009.

(Al Comune competono le seguenti attività:

a. Controllo del corretto svolgimento delle azioni di:

1- conferimento dei rifiuti da parte del privato;

2- raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata.)

(Comma così modificato a seguito di emendamento).

2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell' ART. 191 del D.lgs n. 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.

ART. 10 - NORME GENERALI PER L'UTENZA

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura del produttore o del detentore.

CAPITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11 – RIDUZIONE – RIUTILIZZO - RECUPERO E SMALTIMENTO

- 1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.
- 2. L'Amministrazione individua meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
- 3. L'Amministrazione individua meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.
- 4. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita.

5. Il Comune attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini.

ART. 12 - TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

1. Il servizio, ai sensi dell'ART. 59 del D.Lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale.
2. Il gestore del servizio per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini predispone idonea cartografia, la quale deve essere annualmente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi del territorio urbano.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici che risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

ART. 13 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
3. La raccolta "stradale" avviene mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti; in tale caso gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori all'interno delle proprie pertinenze abitative e commerciali.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

ART. 14 – CONFERIMENTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie o permessi di costruzione rilasciati precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa

in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Nel caso della raccolta "domiciliare" i contenitori devono essere ricoverati all'interno delle pertinenze abitative.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

6. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

7. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 31 del presente regolamento.

8. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

9. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 32

10. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 15 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

1- Il conferimento differenziato costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti

ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata

compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento. *(comma aggiunto a seguito di emendamento).*

2- Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

3- Il sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.

4- Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

a. rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;

b. tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;

c. affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

d. conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia

e. responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

5 L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione

alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.

6 L'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione ai singoli condomini.

7 Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

8 E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

ART. 16 - AMBITO DISCIPLINATO

1 Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

2 Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

3 Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

4 Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione adotta appositi atti amministrativi.

5 Il comune individua inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata porta a porta e i conferimenti separati: *organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e lattine, pile, farmaci, RAEE*.

6 **Utenze DOMESTICHE:** Le utenze domestiche effettuano servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

- a. ORGANICO
- b. VERDE
- c. CARTA E CARTONE
- d. VETRO
- e. IMBALLAGGI IN PLASTICA, LATTINE E METALLI
- f. PILE
- g. FARMACI
- h. INGOMBRANTI
- i. Servizio presso il Centro di raccolta comunale:

1 Legno – Tessili - Metalli – Frigoriferi – Ingombranti – RAEE - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

7. Utenze non DOMESTICHE

a. Attività commerciali e pubblici esercizi presenti sul territorio, sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

- 1 CARTA e CARTONE
- 2 ORGANICO
- 3 R.S.U. INDIFFERENZIATO
- 4 PLASTICA LATTINE E METALLI

5 VETRO

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare tali utenze il conferimento presso il Centro di raccolta comunale delle seguenti categorie di rifiuto:

a. Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

9. **Uffici:** Gli uffici presenti sul territorio sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

1. CARTA e CARTONE

2. PLASTICA LATTINE E METALLI

3. R.S.U. INDIFFERENZIATO

a. Servizio presso il Centro di raccolta comunale:

1 Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

10. **Attività artigianali e industriali:** Le attività artigianali e industriali presenti sul territorio possono essere servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

1. CARTA e CARTONE

2. PLASTICA LATTINE e METALLI

3. VETRO

4. ORGANICO

5. R.S.U. INDIFFERENZIATO

Servizio presso il Centro di raccolta comunale:

1. Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

ART. 17 - I CONTENITORI

1. I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione comunale.

2. I contenitori collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e pubblicate nella Carta dei Servizi e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.

3. Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà.

4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire l'accesso al gestore del servizio all'interno delle pertinenze condominiali nei giorni e nelle ore stabilite nel contratto di servizio, o di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

5. Il gestore del servizio ha l'obbligo del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

6. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene

definita dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

7. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

8. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

9. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

10. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

11. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

12. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

13. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ART. 18 - OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ART. 19 – TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio consortile, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione relative:

- a. all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
- b. alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione;

3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a. le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b. il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

ART. 20 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.
2. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
3. Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, previo parere della A.S.L., comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

ART. 21 - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. I Centri di raccolta comunali, così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. Il Centro viene allestito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto e il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'ART. 212 del Dlgs 152/2006, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'ART. 8 del DM 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto fissa i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta, i quali devono essere localizzati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso da parte degli utenti.
3. Il centro di raccolta viene allestito nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro. Le zone di conferimento dei rifiuti non pericolosi e quelle di conferimento dei rifiuti pericolosi vengono distinte ed opportunamente delimitate e attrezzate; le aree dedicate ai rifiuti pericolosi devono essere coperte e dotate di sistemi per prevenire sversamenti accidentali.
4. Il Centro di raccolta comunale viene dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono:
 - a. quelli riutilizzabili, b. quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, c. quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Consorzio indichi l'obbligo di destinazione.
5. Il centro viene recintato e presidiato da personale in servizio.
6. Il personale in servizio presso il Centro di raccolta ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti richiedendone di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificarne la residenza.
7. Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree è effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore del Centro di raccolta consortile o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione.
8. Il soggetto gestore del Centro di raccolta deve trasmettere all'Amministrazione, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati. Annualmente il soggetto titolare della gestione dei Centri di raccolta comunali, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico

rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso il Centro di raccolta.
2. La raccolta differenziata stradale della carta, limitata ad alcune aree, avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.
3. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta.
4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.
5. Per quanto riguarda la raccolta "domiciliare":
 - a. per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono in appositi bidoni e/o mastelli o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio;
 - b. per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei cestini e/o dei bidoni in plastica condominiali od aziendali al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

1. La raccolta "domiciliare" degli imballaggi in vetro viene eseguita con le seguenti modalità:
 - a. per gli imballaggi in vetro provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono in appositi bidoni e/o mastelli in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio;
 - b. per gli imballaggi in vetro provenienti dall'utenza domestica sono utilizzati dei sacchetti o dei bidoni e/o dei mastelli condominiali od aziendali da esporre in orari e punti prefissati con il gestore al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.
2. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro di raccolta comunale.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA DELLE LATTINE E DEI METALLI

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, delle lattine e dei metalli purché non contaminati da sostanze pericolose, viene eseguita con sistemi di raccolta "domiciliare" in orari e modalità predefiniti, oltre che presso il Centro di raccolta comunale.
2. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili

della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del gestore del servizio.

3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica e le lattine vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.
4. Poiché gli imballaggi in plastica e nelle lattine oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
5. Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.
6. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, successivamente alle operazioni di taglio dell'erba, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.
2. La frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - a. mediante consegna al Centro di raccolta comunale;
 - b. ritiro su chiamata (appuntamento).
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
5. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; i materiali derivanti dal primo taglio, devono essere inviati alla discarica; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso il Centro di raccolta comunale o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - a. frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - b. frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - c. frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, selfservice, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - d. frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - e. frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. La raccolta “domiciliare” è effettuata, con l'utilizzo di contenitori condominiali o l'assegnazione di contenitori specifici per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine.
5. Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio mensile e relativa disinfezione dei contenitori.
6. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti trasparenti di materiale compostabile e biodegradabile, salvo diversa disposizione, e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
7. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è fissata nel Contratto di Servizio.
8. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, il gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
9. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
10. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un cocompostaggio, o per impianti di produzione energia (impianti a biomassa)

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

1. La raccolta differenziata delle pile viene attuata secondo quanto previsto dal D. Lgs 188/2008 e s.m.i.

ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

ART. 30 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o

riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

2. Oltre ai conferimenti presso il Centro di raccolta comunale, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.

3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

4. I materiali raccolti sono avviati presso il Centro di raccolta comunale o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

ART. 31 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti, di norma possono essere:

a. conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro di raccolta comunale separati nelle diverse frazioni merceologiche;

b. ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio; raccolti mediante un servizio di raccolta con cadenza fissa secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, particolarmente nei casi di realizzazione di sistemi integrati di raccolta porta a porta delle altre frazioni merceologiche;

c. consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D.lgs n. 152/2006.

2. I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D.lgs n. 152/2006, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

ART. 32 - RIFIUTI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

ART. 33 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.lgs n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti.

ART. 34 - ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1. I responsabili competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.
2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

ART. 35 - PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.lgs n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.

ART. 35 BIS - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1 La disciplina per i rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili, sarà oggetto di successivo regolamento ai sensi del D. Lgs 209/2003. (Articolo aggiunto a seguito di emendamento).

CAPITOLO 4 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 36 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è svolto, sull'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. Utenze domestiche - modalità di raccolta "domiciliare"
 - b. Utenze non domestiche - (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi): modalità di raccolta "domiciliare"
2. Al fine di dimensionare correttamente le dotazioni dei contenitori che sono stati assegnati alle unità abitative si procede ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti conferiti nel circuito di raccolta indifferenziato per ogni singolo utente. Il risultato è utilizzato per quantificare la produzione media a famiglia, assegnando la corretta dotazione agli stabili sulla base del numero di famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento.

ART. 37 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.
4. E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
5. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.
6. E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
7. E' vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Gestore o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione.
8. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
9. Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
 - a. rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - b. rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - c. rifiuti urbani pericolosi;
 - d. rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - e. beni durevoli ART. 227 del D.lgs n. 152/2006 ai conferimenti siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
10. Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione per i rifiuti ordinari, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati:
 - a. i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - b. i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere;
 - c. i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta "domiciliare" non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità.

CAPITOLO 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 38 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione effettua le seguenti attività:
 - a. spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
 - b. lavaggio stradale, dei monumenti, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia;
 - c. diserbo stradale;
 - d. pulizia caditoie;
 - e. svuotamento dei cestini;
 - f. rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
 - g. rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
 - h. pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
 - i. pulizia parchi e giardini;
 - j. pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

- k. raccolta siringhe abbandonate;
- l. raccolta foglie;
- m. raccolta deiezioni canine
- n. rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- o. pulizia delle aree temporanee di sosta

ART. 39 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. L'Amministrazione, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:
 - a. definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - b. definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - c. stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - d. promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. L'Amministrazione, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.lgs n. 152/2006., provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a. le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
 - b. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - c. le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - d. le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
4. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
5. L'Amministrazione provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.
6. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;

ART. 40 - SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto

gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

4. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

6. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

ART. 41 - DISERBO STRADALE

1. In aggiunta al servizio di spazzamento deve essere effettuata la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.

2. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.

ART. 42 - CESTINI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione, provvede ad installare appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

2. E' vietato:

a. introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;

b. danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;

c. eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio.

4. Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo installati, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.

ART. 43 - RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.lgs n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

2. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

3. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque superficiali e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi. La rimozione degli stessi può essere effettuata dall'ente gestore del servizio come prestazione occasionale.

ART. 44 - PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
3. Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
4. L'Amministrazione, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
5. L'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
6. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.
7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune al gestore del servizio.
8. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
9. In ogni evento autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
10. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.
11. L'Amministrazione, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
12. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

ART. 45 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
 - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
 - d. resti di fiori inseriti nel cofano
 - e. resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in

apposita area confinata individuata dall'amministrazione all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

7. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

a. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.

b. altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

8. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

9. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

10. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART. 46 - DEIEZIONI CANINE

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori.

2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati.

ART. 47 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. L'Amministrazione provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 ART. 184 del D.lgs n. 152/2006.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

ART. 48 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione.

2. Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occuparsi della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 49 – DIVIETI

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le acque superficiali, lame ed i canali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.

2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immerterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.

4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

5. Sono vietati:

a. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;

b. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;

c. l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio

d. l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;

e. l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;

f. l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;

g. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;

h. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;

i. il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;

j. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;

k. il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;

l. la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;

m. l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;

n. l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);

o. l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;

p. ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali

q. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

r. il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;

s. il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

ART. 50 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. L'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

6. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia

su suolo pubblico che privato.

7. Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

8. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 51 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 52 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 53 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.

4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 54 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 55 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:

a. scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà consortile o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.

b. Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.

- c. Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
 - d. Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
 - e. Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
2. L'Amministrazione è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.
 3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
 4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.
 5. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 (*messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale*).
 6. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.
 7. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.
 8. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.
 9. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.
 10. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
 - a. messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
 - b. asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
 11. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione procede allo sgombero.
 12. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione procede, a seconda dei casi a:
 - a. intimare alla proprietà lo sgombero;
 - b. procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

CAPITOLO 7- NORME FINALI

ART. 56 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto ART. 13 del D.lgs n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità, al Presidente

della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 57 – CONTROLLI

1. Ai sensi dell' ART. 191 del D.lgs n. 152/2006 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

2. Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.

3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il comune, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.

4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

ART. 58 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART. 59 – SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione stessa.

2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.lgs n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (ART. 255 del D.lgs n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione, ai sensi del comma 2 dell'ART. 226 del D.lgs n. 152/2006.

3. Le violazioni sott'elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D.LGS. 267/2000.

4. Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

TIPO DI VIOLAZIONE

Sanzioni minmax

(euro)

Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico 50-500 Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti:

- mancata chiusura del coperchio
- spostamento dagli appositi spazi delimitati;
- affissione non autorizzata di manifesti e volantini
- verniciatura e scritte imbrattanti;

25-200

Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di:

- conferimento, raccolta e trasporto rifiuti
- pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche

50-300

Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali 25-50

Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della 25-150 mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali

Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di:

- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- rifiuti liquidi e fanghi;
- rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi;
- rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto;
- rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni;
- rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile;
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti elettrici ed elettronici
- rifiuti di imballaggi secondari e terziari;
- rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione

25-500

Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.

50-300

Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni

50-200

Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti

25-150

Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata "domiciliare" internalizzata

50-200

Mancato rispetto dei criteri qualitativi , di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

250-500

Mancato rispetto dei criteri quantitativi , di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

250-500

Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'allegato del presente regolamento

250-500

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario

50-200

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a:

- raccolta dei rifiuti urbani pericolosi
- raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

50-500

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali

200-500

Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica

25-250

Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta Consortile o l'area ecologica consortile

50-500

Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole

50-300

Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico 25-150

Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche

200-500

Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali.

Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato

25-300

Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per:

- esercizi commerciali;
- esercizi stagionali svolti all'aperto
- manifestazioni;
- spettacoli itineranti;
- soste temporanee;
- carico e scarico merci;
- cantieri

50-450

Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree on edificate 100-400

Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi

25-150

5. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.

ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore con la esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate precedenti norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

ALLEGATO A: REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART. 1 – CRITERI GENERALI

1. Il D.Lgs. n. 4/2008 ha affrontato nuovamente questa problematica modificando l'art. 195, comma 2, lett. e), in riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.
2. L'art. 195, comma 2, lett. e), del Codice stabilisce che non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
 - b. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 (esercizi di vicinato).
3. Inoltre, conclude l'art. 195, comma 2, lett. e) stabilisce che: *“per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione”*.
4. Da quanto premesso deriva che le nuove norme correttive escludono l'assimilabilità ai rifiuti urbani di quei rifiuti che si formino all'interno delle strutture di vendita con area superiore a 300 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 500 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti. L'applicazione di tale nuova modifica del Codice prevede quindi che i rifiuti prodotti da tali strutture verranno smaltiti o recuperati mediante soggetti terzi diversi dal Comune (o anche tramite lo stesso comune, ma in forza di speciali convenzioni).
5. I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto dall'art. 195 comma lett. E) del D.lgs 152/2006, devono quindi soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere compresi nell'elenco di cui all'art. 2 “Criteri qualitativi” del presente Regolamento;
 - b. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti urbani non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3 “Criteri quantitativi” del presente Regolamento;
 - d. essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 50% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
 - e. i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
 - f. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio.
6. Nel rispetto del presente regolamento, l'assimilazione dei rifiuti sarà approvata a seguito di apposita istruttoria svolta dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di San Ferdinando di Puglia con l'eventuale supporto dell'organo indicato al successivo art. 4

ART. 2 - CRITERI QUALITATIVI

1 Fermo restando il rispetto dei criteri riportati all'art. 1 e 3, sono assimilabili rifiuti la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;

- c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- d. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
- e. polveri;
- f. materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possono originare quantità eccessive di percolato.

ART. 3 - CRITERI QUANTITATIVI

1. Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali riportati all'art. 1, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti

da utenze non domestiche, individuati nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri Qualitativi", possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- a. le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate (colonna A della tabella seguente);
- b. i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate (colonna B della tabella seguente):

Kg/mq anno destinati a smaltimento

Kg/mq anno Cod. complessivi

Norm

Descrizione

A B

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 4,00 | 10,00 |
| 2 Cinematografi e teatri | 2,00 | 5,00 |
| 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 3,00 | 7,50 |
| 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 4,00 | 10,00 |
| 5 Stabilimenti balneari | 3,00 | 7,50 |
| 6 Esposizioni, autosaloni | 2,00 | 5,00 |
| 7 Alberghi con ristorante | 7,00 | 17,50 |
| 8 Alberghi senza ristorante | 4,00 | 10,00 |
| 9 Case di cura e di riposo | 8,00 | 20,00 |
| 10 Ospedali | 9,00 | 22,50 |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali | 6,00 | 15,00 |
| 12 Banche ed istituti di credito | 3,00 | 7,50 |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 6,00 | 15,00 |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 7,00 | 17,50 |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli | 4,00 | 10,00 |
| 16 Banchi di mercato beni durevoli | 8,00 | 20,00 |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista | 7,00 | 17,50 |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista | 5,00 | 12,50 |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 6,00 | 15,00 |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) | 5,00 | 25,00 |
| 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici | 8,00 | 20,00 |
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 33,00 | 82,50 |
| 23 Mense, birrerie, amburgherie | 25,00 | 62,50 |
| 24 Bar, caffè, pasticcerie | 26,00 | 65,00 |
| 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari | 15,00 | 37,50 |

- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,00 32,50
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 35,00 87,50
28 Ipermercati di generi misti 14,00 35,00
29 Banchi di mercato generi alimentari 38,00 95,00
30 Discoteche, night club 7,00 17,50
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali) 20,00 50,00
2. I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
3. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 1.
4. Le categorie di utenze non domestiche, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio comunale, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
5. Il Comune organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

ART. 4 – COMMISSIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1 Allo scopo di rendere più rapide e efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il concessionario del servizio di raccolta si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:
- 2 funzionari nominati dal Comune di San Ferdinando di Puglia
 - il direttore tecnico del concessionario del servizio di raccolta
- 2 Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dal Comune.

ART. 5 – SANZIONI

- 1 Il Comune informa le attività produttive o di servizio, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
- 2 Il mancato rispetto dei "Criteri Quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
- 3 Il comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto di cui sopra e commina la sanzione.
- 4 Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
- 5 Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es compostaggio domestico).

ART. 6 – SGRAVI

1 Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.lgs n. 152/2006, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, nei limiti e con le modalità disciplinate nel regolamento TARES.